



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 8 gennaio 2024 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile trattato con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.27243-2022 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana

TRA

██████████, C.F. ██████████, cittadino americano, nato in ██████████ (USA)
il ██████████, C.F. ██████████, cittadino
americano, ██████████ (USA) il ██████████, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano,
C.F. PRGSVT74R31F205H, del Foro di Milano giusta procura allegata al fascicolo

RICORRENTI

E

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Resistente contumace

Nonchè

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Interventore ex lege

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 23 novembre 2022, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, per ottenere idoneo provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani *iure sanguinis* sin dalla nascita



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di necessarie apostille.



Dalla documentazione in atti versata, si può evincere come l'ascendenza degli odierni ricorrente sia caratterizzata da una interruzione involontaria della cittadinanza italiana. Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal DPR n. 572 del 12 ottobre 1993 e DPR n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche.

Che la summenzionata legge, disciplinava in particolare all'art. 1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: "E' cittadino per nascita: ***E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini***".

Deduce il ricorrente che sulla base della situazione familiare descritta intende far accertare la cittadinanza italiana *iure sanguinis* sin dalla nascita e senza interruzione; a tal fine allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
Il PM ha depositato parere favorevole.

[Redacted]

[Redacted]

Accoglimento totale n. cronol. 2013/2024 del 08/03/2024
RG n. 27243/2022
Repert. n. 2990/2024 del 08/03/2024

[Redacted]

Firmato Da: ANTONIETTA DE SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: eb3a6a2c1a6deb8



Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.

L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello *ius soli* (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "*è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini*"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato, cittadino americano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola "*iure sanguinis*" ai propri discendenti.

Accoglimento totale n. cronol. 2013/2024 del 08/03/2024
RG n. 27243/2022,

Repert. n. 2990/2024 del 08/03/2024

La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la



catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.

Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.

[REDACTED]

E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. I ricorrenti in via amministrativa, avrebbero potuto **presentare la domanda** al Consolato Italiano di San Francisco (USA) competente per il luogo in cui risiedono per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano *iure sanguinis* , quali discendenti - in linea diretta- di cittadino italiano, stante i tempi abnormi di attesa, ma si sono determinati a rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria, attesa l'impossibilità di ottenere tale riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge.

Accoglimento totale n. cronol. 2013/2024 del 08/03/2024
RG n. 27243/2022
Repert. n. 2990/2024 del 08/03/2024

Ad ogni buon conto, per effetto della Legge Madia (d.lgs. 33 del 2013), è stato richiesto espressamente al Consolato di San Francisco di conoscere ad oggi le tempistiche sulle domande di cittadinanza e, in particolare: 1) a decorrere da quale data vengono assegnati i nuovi appuntamenti; 2) l'anno in cui sono state presentate le domande in corso di istruttoria



alla data odierna. Sul punto il il Consolato, in data 14 dicembre 2022, ha fornito una risposta che conferma la situazione di estremo ritardo in cui versano gli uffici nell'evasione delle domande di cittadinanza iure sanguinis

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

Ritiene pertanto questo giudicante che i ricorrenti del presente giudizio, sono cittadini italiani *iure sanguinis* fin dalla nascita.

Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale *status civitatis*.

Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del Comune

P.Q.M.

Il tribunale in persona del giudice monocratico, **accoglie la domanda** e, per l'effetto, dichiara che:

- [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato in [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato in [REDACTED] (USA) [REDACTED] sono cittadini italiani;
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di riferimento dell'avo [REDACTED], *cittadino italiano alla nascita, nato a [REDACTED] (Italia)* [REDACTED], di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
- per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello *status civitatis* italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali

Accoglimento totale n. cronol. 2013/2024 del 08/03/2024

RG n. 27243/2022

Repert. n. 2990/2024 del 08/03/2024

comunicazioni alle Autorità Consolari competenti

- Spese compensate.

Così deciso in **Napoli** in data **7 marzo 2024**





